



**COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA**  
Provincia di Verona

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021

## SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 - Rappresentanza in giudizio

Art. 4 - Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 6 - Avviso pubblico e iscrizione nell'Elenco

Art. 7 - Formazione dell'Elenco

Art. 8 - Affidamento degli incarichi

Art. 9 - Ipotesi eccezionali di affidamento diretto

Art. 10 – Compensi

Art. 11 - Obblighi dell'affidatario

Art. 12 - Disciplinare di incarico

Art. 13 - Sospensione e cancellazione dall'elenco

Art. 14 - Tutela dei dati personali

Art. 15 - Entrata in vigore e pubblicità del regolamento

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale, delle Linee Guida ANAC e dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 l'affidamento da parte del Comune di Negrar di Valpolicella dei seguenti servizi legali puntuali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici:

A) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni (art. 17, comma 1, lett. d, n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016):

a.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

b.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

B) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti sopra riportati, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni (art. 17, comma 1, lett. d, n. 2 del D.L.gs. n. 50/2016);

C) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che debbono essere prestati da notai (art. 17, comma 1, lett. d, n. 3 del D.L.gs. n. 50/2016);

D) altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di poteri pubblici (art. 17, comma 1, lett. d, n. 5 del D.L.gs. n. 50/2016).

2. Prima di dar luogo alla procedura di affidamento l'Ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità da parte del proprio personale a svolgere l'incarico per l'assenza di idonee professionalità, o per l'assenza di una funzione legale dedicata, o comunque per l'assenza di idonei presupposti operativi.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano ai fornitori dei servizi di cui al comma 1, avvocati o notai, per la parte effettivamente applicabile a ciascuno, a seconda delle specificità di ognuna delle due professioni.

## **Art. 2 Principi generali**

1. Gli incarichi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, conferiti dal Comune in occasione di puntuali esigenze consistenti in singole vertenze, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, sono affidati nel rispetto dei principi recati dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare:

## I. Economicità.

L'amministrazione comunale garantisce un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione dei contratti, in virtù del quale il Comune, prima dell'affidamento degli incarichi, è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'Ente; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità. Ai fini dell'accertamento della congruità del compenso pattuito il Comune tiene conto, anche alternativamente: della spesa per precedenti affidamenti; dei parametri di cui alle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente agli Albi professionali di appartenenza; di una valutazione comparativa di due o più preventivi.

## II. Efficacia

Il Comune garantisce la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati. Tra gli altri elementi, l'amministrazione valuta la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che eventualmente si è concluso con esito positivo per l'amministrazione medesima.

## III. Imparzialità

Il Comune assicura una valutazione equa e imparziale dei concorrenti, attraverso un affidamento coerente con le regole procedurali fissate e una decisione finale che muova da una posizione di terzietà rispetto a tutti i concorrenti.

## IV. Parità di trattamento

L'amministrazione comunale garantisce che tutti i concorrenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico soggetto nonché che siano adeguati i termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta, in modo da consentire a tutti di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare un'offerta in maniera consapevole. L'Ente garantisce il rispetto di criteri di selezione non discriminatori e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.

## V. Trasparenza

L'Ente comunale garantisce, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione. La consistenza della motivazione delle scelte compiute dall'amministrazione è correlata al valore e all'importanza del contratto.

## VI. Proporzionalità

Il Comune garantisce l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento. A tal fine vengono formulati requisiti di partecipazione proporzionati

all'oggetto e al valore dell'incarico, nonché predisposte procedure la cui complessità sia proporzionata alla tipologia di contratto che si intende affidare.

## VII. Pubblicità

L'amministrazione garantisce che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alle procedure prima che esse siano aggiudicate, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati.

1. I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere in ogni caso di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

2. Ai fini della disciplina applicabile alla procedura di affidamento dei servizi di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, non assume rilevanza il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

### **Art. 3 Rappresentanza in giudizio**

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata esclusivamente al Sindaco del Comune o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Sindaco.

2. La Giunta Comunale autorizza, con apposita deliberazione, la proposizione di cause e ricorsi nonché la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo e sia per la costituzione di parte civile in procedimenti giudiziari penali.

3. La proposta di deliberazione deve essere corredata, salvo i casi di estrema urgenza, dalla relazione tecnica del Responsabile del Servizio interessato in ordine a tutti gli aspetti rilevanti della controversia e da una valutazione del medesimo sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.

4. Il Sindaco, a seguito della sopraindicata deliberazione di indirizzo, conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite al legale che viene prescelto attraverso le procedure indicate nel presente Regolamento.

### **Art. 4 Istituzione elenco dei professionisti cui affidare singoli servizi legali**

1. È costituito un Elenco aperto dei professionisti cui affidare i singoli servizi legali esterni secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. L'Elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

Prima sezione – Servizi di patrocinio, consulenza, assistenza, difesa e rappresentanza legale di cui all'art. 1, comma 1, lett. A), B), D, suddivisa nelle seguenti materie specialistiche:

- Diritto amministrativo;
- Diritto civile;
- Diritto del lavoro e pubblico impiego;
- Diritto penale;
- Diritto tributario.

Seconda sezione – Servizi notarili di cui all’art. 1, comma 1, lett. C).

### **Art. 5 Requisiti per l’iscrizione**

1. Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco indicato all’articolo precedente:

a) il singolo professionista;

b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell’avviso.

2. I soggetti di cui ai punti precedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza europea, ovvero possesso di una delle condizioni stabilite dall’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001:
  - familiari extracomunitari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  - cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- godimento dei diritti civili e politici;
- insussistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione, a seconda dei casi, all’Albo Professionale degli Avvocati, all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio avanti le magistrature superiori, al Collegio notarile;
- possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- assenza di conflitto di interessi con il Comune di Negrar di Valpolicella, consistente, in particolare, nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro l’ente, con impegno a non assumerne per tutta la durata dell’iscrizione all’elenco, nel qual caso il Comune procede alla cancellazione dall’Elenco;
- insussistenza di una situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di deontologia professionale;
- rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle materie trattate per conto dell’Ente;

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

### **Art. 6 Avviso pubblico e iscrizione nell’Elenco**

1. Ai fini dell’istituzione dell’Elenco il Responsabile del Servizio competente provvede a pubblicare apposito Avviso, nel rispetto dei criteri e della disciplina del presente Regolamento. Dell’Avviso deve essere data pubblicità all’Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune. Una comunicazione della pubblicazione dell’avviso deve essere trasmessa al Consiglio dell’Ordine degli avvocati o al Consiglio notarile di Verona.

2. I professionisti interessati debbono inoltrare la propria domanda di iscrizione a mezzo PEC, debitamente sottoscritta, con i relativi allegati, in qualsiasi momento e fino alla eventuale, formale, revoca dell'Elenco istituito.

3. L'interessato deve indicare la sezione e la materia o le materie giuridiche di specializzazione per le quali richiede l'iscrizione. Lo stesso nella domanda di iscrizione è tenuto ad autocertificare con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, i seguenti stati:

- cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza, codice fiscale, P. Iva, recapito telefonico, indirizzo PEC;
- iscrizione all'Albo professionale o al Collegio notarile di competenza, con indicazione della data di prima iscrizione;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza di condanne penali e di sanzioni disciplinari interdittive dall'Ordine o dal Collegio di appartenenza;
- curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o della specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco per le quali viene chiesta l'iscrizione;
- dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali situazioni ostative al mantenimento della iscrizione;
- l'impegno a rendere pro bono all'Ente, se richiesto e in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

4. Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

### **Art. 7 Formazione dell'Elenco**

1. Le domande di iscrizione pervenute e la relativa documentazione sono valutate dal Responsabile del Servizio competente sulla base della comprovata esperienza dichiarata al fine di riscontrare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco.

2. I professionisti in possesso dei requisiti precedentemente descritti vengono iscritti, in ordine alfabetico, per ciascuna sezione dell'Elenco per cui hanno fatto richiesta.

3. L'Elenco viene approvato con determina e quindi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

4. L'avvenuta iscrizione è comunicata tramite pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale del Comune.

5. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Nel caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto sottoscritto, è prevista l'automatica esclusione dall'Elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

6. L'Elenco viene aggiornato costantemente con l'inserimento delle nuove istanze di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati.

7. L'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Negrar di Valpolicella di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Pertanto l'inserimento nell'Elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti professionisti, in ordine all'eventuale conferimento.

8. L'Elenco così formato ha valenza fino a che non intervenga una eventuale formale revoca. Detto Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti dotati dei requisiti richiesti.

### **Art. 8 Affidamento degli incarichi**

1. La scelta dei professionisti cui affidare i singoli incarichi di svolgimento dei servizi legali viene compiuta nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- esperienza, anche risultante dalle evidenze del curriculum professionale, e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, nella questione rilevante per la sua definizione;
- pregressa, proficua, collaborazione con la Amministrazione in relazione alla medesima questione;
- costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.

2. Fatto salvo il caso di cui al successivo art. 9, ogni volta in cui ricorra la necessità di affidamento di un incarico legale, il Responsabile del procedimento, previo raccordo con l'Amministrazione, provvede a richiedere un preventivo ad almeno due professionisti individuati secondo i criteri di cui al comma 1, tra quelli inseriti nella sezione di riferimento.

3. Relativamente al costo del servizio, i preventivi sono soggetti a verifica di congruità sulla base delle vigenti tabelle professionali e del requisito di economicità di cui all'art. 2.

4. L'amministrazione garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

5. All'esito delle valutazioni di cui ai commi precedenti, previa deliberazione di Giunta Comunale in caso di costituzione e resistenza in giudizio, il Responsabile del procedimento pone in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato.

6. In relazione agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza, perché seriali e di agevole gestione, o di valore particolarmente contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione.

7. L'Ente motiva in ogni caso la scelta del professionista esplicitando le ragioni ad essa sottese.

8. Di regola non possono essere conferiti incarichi congiunti a più professionisti, salvo i casi in cui occorra la nomina di domiciliatari o la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato, sotto l'aspetto della necessità.

9. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività di difesa, sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, quest'ultimo è individuato dall'Ente, in accordo con l'Avvocato incaricato.

### **Art. 9 Ipotesi eccezionali di affidamento diretto**

1. In presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali, che debbono essere esplicitate nel provvedimento di incarico, resta nella discrezionalità dell'amministrazione procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 all'affidamento diretto dell'incarico a un professionista determinato, anche esterno all'Elenco costituito presso l'Ente, senza alcuna preventiva valutazione comparativa.

2. Rientrano tra le ragioni che possono motivare l'affidamento diretto dell'incarico:

- a) la consequenzialità o complementarietà tra incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio richiesto che siano stati positivamente conclusi;
- b) la assoluta particolarità della controversia, per il carattere strategico, o per la novità della questione trattata, o per la presenza di aspetti tecnici di speciale complessità, o per la particolare urgenza;
- c) la gestione di vertenze risarcitorie con legale nominato dalla compagnia assicurativa con oneri a proprio carico.

### **Art. 10 Compensi**

1. I compensi professionali, di norma, devono essere congrui in riferimento alle tariffe contenute nelle tabelle dei compensi professionali stabilite dal Ministero della Giustizia relativamente all'Albo professionale di appartenenza.

2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali in misura superiore a quanto preventivato dal legale incaricato la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente.

3. In ogni caso di condanna alle spese della controparte il professionista incaricato cura, per conto ed in nome dell'Ente, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.

4. Sono a carico del professionista tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre incombono in capo all'Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari.

## **Art. 11 Obblighi dell'affidatario**

1. I professionisti incaricati dei singoli servizi sono tenuti a svolgere tutti i compiti riguardanti lo specifico affidamento, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti attività:

- definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune e portare a conoscenza dell'Amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;
- aggiornare costantemente sullo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione afferente il contenzioso, compresa la corrispondenza;
- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall'Amministrazione, incontri presso la sede del Comune;
- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito telefonico e indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali;
- non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro il Comune di Negrar di Valpolicella per tutta la durata dell'eventuale rapporto già instaurato;
- svolgere con diligenza e puntualità l'incarico affidato;
- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
- presentare la fattura elettronica.

## **Art. 12 Disciplinare di incarico**

1. Gli incarichi professionali sono regolati da apposito disciplinare stipulato in forma scritta nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Sottoscritto il vincolo contrattuale, si provvede a trasmettere al professionista incaricato, la delibera, la determina di affidamento del servizio e, quando necessaria, la procura ad litem, nonché tutta la documentazione necessaria all'espletamento del servizio affidato.

## **Art. 13 Sospensione e cancellazione dall'elenco**

1. La sospensione dall'Elenco ha luogo nel caso in cui per tre volte, nel corso di uno stesso anno di iscrizione, il soggetto rifiuti senza motivo la prestazione richiesta. È disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
- non abbiano assolto con diligenza e puntualità l'incarico loro conferito;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
- presentino cause di incompatibilità;
- abbiano dichiarato falsità nelle dichiarazioni riportate nella denuncia di ammissione all'Elenco.

2. La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati.

## **Art. 14 Tutela dei dati personali**

1. L'Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale di riferimento.

### **Art. 15 Entrata in vigore e pubblicità del regolamento**

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 54 del vigente Statuto comunale verrà pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, per 15 giorni consecutivi; il regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, dovrà essere ripubblicato all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi. Entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogata ogni precedente disposizione in materia di conferimento di incarichi per la difesa legale in giudizio.

3. Il regolamento in oggetto è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali".